

Sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte delle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile relativa ai primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte delle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino.

Si sottolinea, in particolare, il contenuto dell'Articolo 8 ("Sospensione dei mutui") per cui, in ragione del grave disagio socio economico derivante dai recenti eventi meteorologici, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Il Consiglio dei Ministri, in data 28 agosto 2023, ha prorogato lo stato di emergenza per ulteriori 12 mesi.

L'art.8-bis del Decreto-legge 11 giugno 2024 n.76, introdotto in sede di conversione della legge 8 agosto 2024 n.111, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 17 settembre 2025.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da **autocertificazione del danno subito**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di

sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 30 giugno 2025**.